DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 69/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 25 luglio 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1961 con il quale l'Aereo Club d'Italia è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1995 al 2004, nonché le annesse relazioni del Presidente, del Commissario straordinario per gli anni 2000-2004 e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giovanni Piscitelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1995 al 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1995 al 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia.

ESTENSORE
Giovanni Piscitelli

PRESIDENTE
Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 26 luglio 2006.

IL DIRIGENTE
(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AERO CLUB D'ITALIA (AE.C.I.) PER GLI ESERCIZI 1995-2004

S O M M A R I O

1. Premessa ..... *Pag.* 13

2. Origini e funzioni ..... » 14

3. Aggiornamento del quadro normativo ..... » 16

4. Struttura dell'Ente ..... » 18

5. Le principali fonti di entrata ..... » 19

6. Gli organi dell'Ente ..... » 20

7. Trattamento economico degli organi ..... » 22

8. Personale ..... » 24

9. Vigilanza e controllo ..... » 29

10. Attività istituzionali ..... » 30

I. Sport aeronautico ..... » 30

II. Sostegno allo sport aeronautico ..... » 34

III. Arodidattica ..... » 34

IV. Flotta aerea ed attività di volo ..... » 37

V. Vigilanza sugli aero club e sulle associazioni sportive .... » 39

VI. Tenuta dei registri e rilascio di documenti ..... » 40

11. Bilanci ..... » 42

12. La gestione finanziaria ..... » 44

I. Le entrate ..... » 44

II. Le spese ..... *Pag.* 47

III. I residui ..... » 51

IV. Il conto economico ..... » 55

V. La situazione patrimoniale ..... » 60

VI. La situazione amministrativa ..... » 63

13. Considerazioni conclusive ..... » 65

1. Premessa

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito in base all'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n° 259 sulla gestione svolta negli esercizi 1995-2004 dall'Aero Club d'Italia –Ae. C.I.-, ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La stessa Corte ha riferito da ultimo fino all'esercizio 1994 (in atti parlamentari, Senato della Repubblica, Doc.XV n° 93 del 16.1.1996).

2. Origini e funzioni

L'Ae. C.I., sorto nel 1911 come società aeronautica italiana per iniziativa dell'associazione dei pionieri del volo, ed eretto in ente morale con r.d. n. 1452 del 23 luglio 1926, venne trasformato in ente pubblico dalla legge 29 maggio 1954, n. 340, al *"fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stato.."*. La vigilanza su di esso, inizialmente affidata in esclusiva al Ministero della Difesa, in seguito venne devoluta, dall'art. 5.2 della legge n. 141 del 30 gennaio 1963, al Ministero dei Trasporti, di concerto con quello della Difesa e, per la parte riguardante lo sport aeronautico, con quello del Turismo (ora Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con d.P.R. n. 670 del 16 giugno 1977 è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo del Paese ed inserito nella categoria V della Tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'ordinamento, conformemente a quanto prevede l'art. 8 della legge n. 340 del 1954, è stato disciplinato, sino a tutto l'anno 2004, da apposito statuto, approvato, su proposta dei Ministeri della Difesa, dell'Interno e del Tesoro, con il d.P.R. 15 luglio 1982 n. 723, al quale ne è subentrato, nel 2005, uno nuovo, approvato con d.p.c.m. 20.10.2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2005. In forza dello statuto vigente nel decennio in esame (artt. 3, 4 e 5) all'Ente erano assegnati i seguenti fini:

- formazione aeronautica della gioventù, diffusione della relativa cultura e studio dei suoi problemi;
- sviluppo del turismo e dello sport aereo ed organizzazione di manifestazioni aeronautiche;
- svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici;
- sovrintendenza ad ogni pubblica manifestazione aeronautica;
- patrocinio e tutela degli interessi aeronautici;
- esercizio dei poteri previsti dal Codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e dal Regolamento sportivo nazionale;
- allenamento, su richiesta del ministero della Difesa, dei piloti militari in congedo.

Per l'attuazione dei detti fini l'Ae. C.I. promuove la costruzione e la gestione di aeroporti civili e privati e di aerocentri; istituisce e promuove scuole civili di

pilotaggio su basi regionali; approva i programmi ed i regolamenti di ogni manifestazione aeronautica ed organizza gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali; omologa i primati nazionali e propone alla FAI l'omologazione di quelli internazionali; rilascia brevetti e licenze, anche per conto della FAI; raccoglie materiale bibliografico e statistico di carattere aeronautico civile; studia progetti riguardanti il turismo sportivo aeronautico, avvalendosi, ove necessario, di consulenze esterne, e svolgendo funzioni arbitrali, ove richieste, nelle relative controversie; riscuote i diritti per conto dello Stato e di altri enti e gestisce altri incarichi per conto degli stessi; fornisce allo Stato i mezzi tecnici necessari a soddisfare gli obblighi di volo del proprio personale. Inoltre, tiene il Registro dei mezzi per il volo da diporto o sportivo (legge n. 106 del 1985) previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 404 del 1988, come modificato dal d.P.R. n. 207 del 1993, ed il Registro matricolare per l'iscrizione degli alianti libratori, previsto dall'art. 753 del Codice della navigazione. Quale esercente attività sportiva l'Ente è costituito in Federazione facente parte del Comitato Olimpico Nazionale (CONI) a norma dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, del quale è uno del maggiori contribuenti. Infine, rappresenta l'Italia presso la Federazione aeronautica internazionale, della quale è socio fondatore ed unico rappresentante nel territorio nazionale.

Ha sede in Roma, ma può istituire anche delegazioni e rappresentanze all'estero, su approvazione dei ministeri vigilanti. Dal luglio 2000 ha ritrasferito la sede in una palazzina di sua proprietà, sito in via Cesare Beccarla, n. 35[1], a conclusione dei lavori di ristrutturazione e di consolidamento, iniziati nel 1993.

Pubblica mensilmente un notiziario che riporta tutte le notizie d'interesse degli aero club, ed un annuario dell'Aero club d'Italia. Dal 1996 ha iniziato anche a diffondere una rassegna stampa mensile, che riporta, insieme alle sue comunicazioni, notizie stralciate dai più importanti quotidiani nazionali e mensili del settore.

---

[1] La palazzina, già sede dell'Ae. C.I., era stata resa pericolante dalla costruzione, avvenuta nel 1962, dell'attigua sede dell'INADEL. Della controversia insorta tra i due enti e della relativa definizione si è già detto nella precedente relazione.

3. Aggiornamento del quadro normativo

L'assemblea dell'Ae. C.I. il 30 ottobre 1999 deliberava un nuovo testo di statuto in conformità a quanto prevedeva il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Ma venuto a scadenza, il 31 dicembre 2000, il mandato del presidente dell'Ente e, sopravvenuto, nelle more, il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (entrato in vigore il 20 novembre 1999), che aveva recato nuovi principi in materia di riordino degli enti pubblici nazionali e fissato al 30 giugno 2001 il termine per il completamento della revisione statutaria, il Ministro dei Trasporti, di concerto con quello della Difesa e quello per i Beni e le Attività Culturali, il 5 febbraio 2000, conferì al presidente uscente l'incarico di commissario straordinario *"con i poteri previsti dall'attuale statuto per il presidente..."*, sino alla data d'insediamento degli organi di governo previsti dal nuovo statuto. Motivò il provvedimento con la considerazione che non corrispondeva all'interesse pubblico attivare la complessa procedura di nomina del nuovo presidente, che sarebbe potuto rimanere in carica solo pochi mesi. Ma il 22 ottobre 2002, approssimandosi la scadenza del mandato anche degli altri organi, allo scopo di assicurare la funzionalità dell'Ente, nominò un nuovo commissario straordinario, con *"i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari.."* e, in particolare, con l'incarico di portare a compimento la revisione statutaria ai sensi dei decreti legislativi n. 242/1999 e 419/1999 e, successivamente, di porre in essere gli adempimenti necessari per l'insediamento dei nuovi organi. Tale ultimo incarico, inizialmente conferito *"per il periodo massimo di sei mesi.."*, venne, più volte, prorogato sino al 31 ottobre 2004. Il Commissario straordinario, l'8 aprile 2004, inviò ai Ministeri vigilanti lo schema di statuto, all'uopo elaborato dopo complessa istruttoria, il quale, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m. 20.10.2004), sentito il Consiglio di Stato, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2005, è divenuto il nuovo statuto dell'Ente.

Il nuovo ordinamento, sul quale si riferirà più ampiamente nella prossima relazione, pur confermando le finalità assegnate dalla legge istitutiva, accentua il carattere federativo dell'Ente, definisce meglio i rapporti tra esso e gli aero club locali e le federazioni aeronautiche; autorizza la costituzione di aero club anche in ambiti territoriali inferiori a quello di una provincia ed ammette alla federazione anche soggetti diversi da essi; precisa le competenze dell'Assemblea e ne modifica profondamente la composizione, inserendo in essa, accanto ai